CAMERA DEI DEPUTATI N. 5459-A

RELAZIONE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

presentata alla Presidenza il 21 gennaio 1999

(Relatore: **SAONARA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 25 novembre 1998 (v. stampato Senato n. 3234)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(PRODI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(FLICK)

E CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

—

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1998

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 27 novembre 1998

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge comunitaria 1998, presentato dal Governo Prodi al Senato in data 24 aprile 1998, ovvero all'indomani della approvazione della legge 128/98 (legge comunitaria per gli anni 1995-1997), è stato esaminato nelle Commissioni di merito tra il giugno e l'ottobre del 1998 ed approvato al Senato nel novembre 1998. Nel corso dell'esame presso il Senato sono state predisposte integrazioni significative rispetto al testo originario, anche in relazione alla collocazione di questa legge comunitaria rispetto alla storia delle precedenti leggi comunitarie e a quanto recentemente disposto dalla legge 24 aprile 1998 n. 128.

1. *Ambito dell'intervento normativo ed esame dell'*iter *presso il Senato.*

Il testo in esame è più succinto di quello della precedente legge comunitaria. Riguardo al contenzioso, comunque, il Governo ha riferito oralmente in sede di discussione presso la I Commissione del Senato, riferendo che sono pendenti venti procedure di infrazione nei confronti dell'Italia su un totale di 121 relative a tutti i paesi comunitari. Sono in atto iniziative per comporre in via consensuale tali vertenze ed in dodici ipotesi l'*iter* appare piuttosto avanzato.

L'Italia, nel periodo 1997-1998, ha subìto dodici condanne definitive da parte degli organi giudiziari comunitari, a seguito di procedure d'infrazione. Vertenze, in ogni caso, sanate con successive misure. Nei confronti dell'Italia sono state avviate 52 procedure di « messe in mora », le quali solitamente precedono l'inizio di vere e proprie procedure di infrazione. Anche relativamente a tali ipotesi, sono state avviate trattative per comporre pacificamente le relative questioni.

Questo disegno di legge comunitaria in esame non si conforma alla legge comunitaria 1995-1997, come è peraltro comprensibile vista la vicinanza dei due provvedimenti. L'articolo 13, comma 3, della legge n. 128 del 1998 prevede che la relazione dia conto anche delle direttive non inserite nel disegno di legge comunitaria il cui termine di recepimento scade nel corso dell'anno e delle ragioni del loro omesso inserimento. Tali assenze sono state comunque colmate da appositi emendamenti integrativi, approvati nel corso dell'esame al Senato.

È stata poi considerata la opportunità di una modifica della legge n. 86 del 1989, nel senso che il Governo sia inoltre vincolato a inserire nel disegno di legge comunitaria tutte le direttive in scadenza nel periodo di riferimento, tenendo conto dei tempi necessari per l'esercizio della delega legislativa o per provvedere in via regolamentare, fatta esclusione delle direttive per le quali si ravvisi l'opportunità di provvedere con separato atto legislativo.

Il nostro paese presentava, fino al 1995, notevoli ritardi nel recepimento degli atti normativi comunitari. Tale situazione è stata corretta con la legge comunitaria precedente, con la quale si è data attuazione a un gran numero di direttive, per cui l'Italia al momento si situa, sotto questo profilo, nella media dei paesi comunitari. Vi è l'intenzione del Governo di introdurre modifiche nell'*iter* legislativo della legge comunitaria che prevedano una apposita sessione da tenersi all'inizio di ciascun anno. Alle direttive comunitarie si potrà così in via ordinaria dare attuazione attraverso lo strumento apposito, senza escludere iniziative specifiche in caso di argomenti di particolare rilevanza o cir-

coscritti a settori determinati. Si è parlato poi da parte del Governo dell'opportunità di introdurre presso i due rami del Parlamento procedure di filtro legislativo onde verificare la conformità dei progetti di legge alla normativa comunitaria, per scongiurare così il rischio di approvazione di norme contrastanti con gli obblighi derivanti dalla appartenenza all'Unione europea. Il Governo ha interessato al riguardo le Presidenze delle due Camere, le quali hanno manifestato piena disponibilità e sensibilità.

Di rilievo sono anche le valutazioni politiche e metodologiche svolte, al termine della discussione generale in Senato, dal Ministro per le politiche comunitarie Letta e la ripetuta sottolineatura che la tempistica scelta per l'approvazione del provvedimento consente certamente un passo in avanti per l'allineamento del nostro paese rispetto al recepimento del diritto comunitario, ma anche che è ben presente nel Governo la necessità di affrontare con forza il tema della modifica del sistema dei rapporti tra ordinamento comunitario e ordinamento interno e, soprattutto, considerare la questione delle forme di recepimento delle direttive comunitarie come tema fondante da riformare in termini di procedura, innanzitutto di metodo, di forme di coinvolgimento delle amministrazioni interessate (centrali e territoriali) sia nella fase ascendente che in quella discendente. Inoltre il Ministro Letta ha precisato che entro il 31 gennaio prossimo il Governo presenterà alla Camera il disegno di legge comunitaria per il 1999. Si tratta di un fatto di grande rilievo che, insieme ad un rapido *iter* della legge comunitaria 1998, consentirà al nostro Paese di rimettersi in regola con la tempistica prevista. Ciò, proprio al fine di colmare il ritardo nel recepimento di direttive comunitarie e sanare le procedure d'infrazione, un aspetto da molti lamentato.

Infatti, la Commissione europea avvia la procedura d'infrazione appena scade il termine fissato dalla direttiva per il suo recepimento e la rapida approvazione del disegno di legge in esame serve anche a sanare le procedure già avviate, prima che esse arrivino alla fase del ricorso e della relativa sentenza di condanna.

Proprio per consentire un *iter* più celere possibile il Governo ha ritenuto di non presentare emendamenti nemmeno al Senato, se non quelli diretti a inserire direttive comunitarie pubblicate, o cancellare direttive già recepite, durante l'*iter*. In ogni caso il numero delle infrazioni per mancato recepimento dovrebbe essere nei prossimi anni più esiguo, tenuto conto che proprio questo disegno di legge ha innovato nel sistema, introducendo direttive comunitarie non ancora scadute. Alla luce di queste considerazioni, il Governo ha invitato al ritiro degli emendamenti presentati in quanto anche l'approvazione di un solo emendamento comporterebbe il ritorno al Senato, con conseguente allungamento dei tempi di approvazione.

Il Ministro ha sottolineato inoltre che un aspetto centrale è rappresentato dalla riforma della legge La Pergola. Il ministero delle politiche comunitarie ha istituito un tavolo in comune di studio con il ministero delle riforme istituzionali. Verrà creato un comitato preparatorio e sarà svolto un seminario, a cui associare tutti i centri istituzionali, al fine di valutare tutte le proposte di modifica della legge La Pergola. Anche la Commissione è stata invitata a sviluppare uno specifico approfondimento in proposito. In tale sede potranno pertanto essere proposte tutte le modifiche ritenute opportune all'impianto fondante della legge comunitaria.

È evidente che anche questo ramo del Parlamento è egualmente interessato a monitorare con attenzione quanto promesso dal Governo, in particolare in queste settimane che vedono il completamento della terza fase dell'Unione economica e monetaria.

2. *Istruttoria legislativa svolta.*

Nel corso dell'istruttoria sono state acquisite e valutate attentamente le relazioni approvate dalle Commissioni in sede consultiva. Inoltre è stato richiesto ed attentamente valutato il parere del Comitato per la legislazione.

Per quanto riguarda le relazioni approvate dalle Commissioni di settore, il cui testo integrale è riportato nello stampato per l'Aula, sono stati valutati con attenzione sia gli emendamenti approvati che le osservazioni ed i suggerimenti espressi. Peraltro, alla luce della opzione maturata dalla XIV Commissione di non modificare il testo del provvedimento licenziato dal Senato, cosa che avrebbe provocato un ritardo nell'approvazione definitiva dello stesso, aggravando così il già significativo contenzioso comunitario del nostro Paese, e considerato oltretutto che è imminente la presentazione da parte del Governo della legge comunitaria per il 1999, si è ritenuto di non dare corso a modifiche al testo approvando specifici emendamenti. Vanno comunque segnalate, tra le altre, le osservazioni della I Commissione, volte ad una modifica dell'articolo 7 nel senso di prevedere l'autorizzazione per il Governo ad emanare testi unici innovativi; la richiesta della II Commissione di precisazione all'articolo 2 del carattere eccezionale delle sanzioni penali; la proposta della V Commissione di modificare l'articolo 1 nel senso di prevedere il parere delle Commissioni competenti a valutare gli oneri finanziari degli schemi di decreto legislativo; la richiesta della IX Commissione di una tempestiva attuazione alle direttive in materia di sicurezza della navigazione.

Quanto al parere del Comitato per la legislazione, esso è stato oggetto di un attento e approfondito esame da parte della Commissione, affrontando alcuni degli aspetti centrali del rapporto Parlamento-Governo, quali i criteri delle deleghe legislative. Per quanto concerne le modalità di recepimento delle condizioni contenute nel parere espresso dal Comitato, le prime due condizioni sono state considerate un preciso indirizzo al Governo, che è stato accolto in Commissione, in vista dell'elaborazione del disegno di legge comunitaria per il 1999 e anche all'interno della più ampia rivisitazione annunciata dal Governo degli strumenti legislativi relativi al recepimento delle direttive comunitarie. Va infatti ricordato il tavolo di lavoro, per avviare lo studio dei progetti di riforma, promosso dal ministero per le politiche comunitarie, in collaborazione con il ministero per le riforme istituzionali, al quale potranno fornire un importante apporto sia la XIV Commissione che il Comitato per la legislazione. Per quanto attiene le altre due condizioni contenute nel parere espresso dal Comitato per la legislazione, la Commissione ha ritenuto che esse possano essere recepite attraverso un ordine del giorno in Assemblea, sottoscritto dagli stessi componenti del Comitato. Il punto rilevante è che, attraverso tale modalità, le condizioni poste dal Comitato siano recepite e diventino impegnative per il Governo.

3. *Il testo della Commissione.*

Nel merito, il disegno di legge contiene nei primi 13 articoli (ad eccezione dell'articolo 8 e dell'articolo 9) disposizioni ordinamentali generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari, con relativi criteri e principi direttivi generali della delega legislativa, l'attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato o in via regolamentare o amministrativa, indicazioni autorizzatorie per il riordinamento normativo nelle materie interessate alle direttive comunitarie, indicazioni in materia di disciplina sanzionatoria ed oneri relativi a prestazioni e controlli e importanti modifiche alla legge 9 marzo 1989 n. 86 (anche novellate dalla legge 128/98) e conseguenti integrazioni sia al disposto della legge 23 agosto 1988 n. 400 sia al decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.

Nei restanti articoli (8, 9 e dal 14 al 20) sono invece previste disposizioni generali e particolari – di natura più marcatamente settoriale – in ordine alle seguenti materie:

a) ulteriore semplificazione degli adempimenti per i voli all'interno dell'Unione europea (articolo 8);

b) principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relative alla in-

teroperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (articolo 18);

c) modificazioni all'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, in materia di marchiatura CE (articolo 9);

d) integrazioni dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 508 in materia di procedure relative al trattamento di materiali a basso rischio nelle fabbriche di alimenti per animali familiari o di prodotti farmaceutici o tecnici (articolo 14);

e) delega al Governo – secondo principi e criteri fissati – per l'emanazione di decreti legislativi attuativi alla direttiva 96/29 EURATOM del Consiglio del 13 maggio 1996 in materia di norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (articolo 19);

f) adeguamenti dell'ordinamento nazionale (legge 9 dicembre 1977 n. 903, articolo 5) alla sentenza della Corte di Giustizia della Comunità europea del 4 dicembre 1997 in materia di lavoro notturno del personale dipendente (articolo 17);

g) modifiche dell'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 in materia di trasporto per il commercio dei prodotti fito sanitari (articolo 15);

h) modifiche all'articolo 40 della legge 24 aprile 1998 n. 128 in materia di requisiti per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori del comparto ortofrutticolo (articolo 16);

i) principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 97/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di tutela dei consumatori e normazione in tema di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, con prevista revisione generale anche del sistema sanzionatorio (articolo 20).

Vi sono – dunque – profili ordinamentali e ambiti di intervento relativi all'agricoltura, alle attività produttive, al lavoro, alla sanità, ai trasporti. Le materie trattate, poi negli allegati A, B, C, D sono ulteriormente estese, trattandosi di direttive emanate in un arco di tempo particolarmente vasto (ovvero dal 1992 al 1998) per un totale di 71 testi normativi comunitari.

La previsione di una delega legislativa al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie, contenute nell'articolo 1, e i principi e i criteri per l'esercizio delle deleghe, di cui all'articolo 2, non modificano la vigente normativa in materia. Come già previsto dalla legge comunitaria 1995-1997, sono peraltro contenute una serie di disposizioni attinenti i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi delegati e sono predisposti due elenchi di direttive: quelle incluse nell'allegato B, (non ricomprese, a differenza delle precedenti leggi comunitarie, nell'allegato A), prevedono l'espressione del parere parlamentare da parte delle competenti Commissioni entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati. A tale proposito si dispone che, qualora il termine fissato per l'espressione del parere scada in un periodo compreso tra il trentesimo giorno antecedente e il giorno ultimo per l'esercizio della delega, la scadenza del termine finale sia prorogata di novanta giorni. Il Governo è inoltre autorizzato ad emanare entro due anni dall'entrata in vigore della legge, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge.

L'articolo 3 conferisce l'autorizzazione al Governo a dare attuazione con regolamento alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C, secondo le procedure stabilite dall'articolo 17, comma 2, della legge 400/1998.

L'articolo 4 stabilisce poi che le direttive da attuare con regolamento ministeriale siano quelle incluse nell'allegato D.

L'articolo 5 stabilisce che gli oneri di prestazione e controlli, i quali, in applicazione delle normative comunitarie, debbano essere eseguiti da parte degli uffici pubblici, siano posti a carico dei soggetti interessati. Tale principio generale non si

applica nel caso in cui esso contrasti con la disciplina comunitaria.

L'articolo 6 prevede l'introduzione di un trattamento sanzionatorio per le violazioni alle direttive emanate non in via legislativa dalla presente legge e ai regolamenti comunitari già vigenti nel nostro ordinamento. A tal fine la norma contiene una delega al Governo per l'emanazione, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, di disposizioni recanti il trattamento sanzionatorio per la violazione delle direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, nonché di regolamenti vigenti.

L'articolo 7 reca norme per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie. A tal fine è prevista una delega al Governo per l'emanazione, entro due anni dalla data dell'entrata in vigore della legge, di testi unici compilativi delle disposizioni dirette a recepire le direttive comunitarie nell'ordinamento interno, che siano contenute nei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe conferite dal disegno di legge in esame, coordinando le norme vigenti nelle stesse materie e apportandovi le necessarie integrazioni.

L'articolo 10 – sul quale va richiamata una particolare attenzione – introduce modifiche alla legge n. 86/89, volte a specificare il contenuto della relazione al disegno di legge comunitaria, nella quale il Governo deve dare conto:

a) dello stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e dello stato delle eventuali procedure d'infrazione con riferimento, in particolare, alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee;

b) delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;

c) delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa.

Riformulando poi l'articolo 7 della legge n. 86/89, già modificato dalla precedente legge comunitaria, l'articolo 10 prevede un termine annuale (e non più semestrale) per la presentazione alle Camere della relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario.

L'articolo 11 reca integrazioni alla legge n. 400 del 1988: in base alla modifica introdotta, mentre l'attuazione in via regolamentare delle direttive avviene mediante il ricorso al regolamento delegificato, l'attuazione dei decreti comunitari è demandata a regolamenti di esecuzione.

L'articolo 12 introduce il principio in base al quale, decorso il termine di venti giorni che la Conferenza Stato-Regioni ha a disposizione per esprimere il proprio parere, i provvedimenti recanti attuazioni di direttive comunitarie possono essere emanati anche in mancanza di detto parere. Allo stesso modo, decorso il termine per l'espressione del parere sullo schema del disegno di legge comunitaria, il disegno di legge è comunque presentato al Parlamento.

L'articolo 13 prevede infine alcune abrogazioni conseguenti alle modifiche apportate alla legge n. 86 del 1989 dall'articolo 10 del disegno di legge in esame.

Per quanto riguarda gli allegati, va segnalato che l'allegato A (articolo 1, comma 1) presenta un elenco di 21 direttive da recepire con decreti legislativi attuativi di cui non è previsto l'esame parlamentare ulteriore. Vanno menzionate, tra le altre, la direttiva 97/4/CE (poi richiamata all'articolo 20), la 97/42/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da una esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro, la 97/52/CE sulle procedure di appalto, la 97/55/CE sulla pubblicità comparativa, la 97/78/CE e 97/79/CE sui controlli veterinari, la 98/7/CE sulle disposizioni legislative in materia di credito al consumo, la 98/18/CE sulle norme di sicurezza per le navi passeggeri e la 98/29/CE in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione.

L'allegato B reca 4 direttive di cui 2 (96/29/CE e 97/43/CE Euratom) insistenti sulla medesima materia (protezione dei lavoratori e delle persone dalle radiazioni ionizzanti). Le altre 2 riguardano il con-

gedo parentale (96/34/CE), sulla quale sarà necessaria una specifica riflessione in relazione a quanto si sta operando nell'ambito della Commissione XI e nell'Assemblea della Camera; e le regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (97/67/CE). Di quest'ultima va segnalata la grande rilevanza sia dei contenuti sia della tempistica di recepimento.

L'allegato C (articolo 3) indica 3 direttive da attuare con regolamento autorizzato e riguardanti, le prime 2 norme per la conservazione della fauna selvatica, la 3a una norma di polizia sanitaria. Va menzionata anche la valenza dei commi 2 e 3 dell'articolo 4 dell'allegato D.

Un'attenzione particolare merita l'articolo 17 che detta disposizioni in materia di lavoro notturno. Il primo comma detta norme, di immediata applicabilità, volte ad adeguare la normativa italiana in tema di lavoro notturno delle donne all'ordinamento comunitario e alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 4 dicembre 1997, modificando l'articolo 5 della legge 9 dicembre 1977 n. 903. I commi 2 e 3 delegano il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per disciplinare in via generale la materia del lavoro notturno, materia ovviamente da inserire nel più ampio contesto dell'organizzazione dell'orario di lavoro (si vedano qui la direttiva 93/104/CE e l'A.C. 4753). Sull'articolo si è registrata una vivace discussione sia al Senato che alla Camera con suggerimenti, emendamenti e conseguenti riformulazioni che sono di grande interesse soprattutto in relazione alla questione aperta delle connessioni tra ordinamento italiano e prescrizioni comunitarie.

In conclusione, si augura una rapida approvazione del provvedimento che potrà consentire al nostro Paese di ridurre il deficit nel recepimento delle direttive comunitarie.

SAONARA, *Relatore.*

PAGINA BIANCA

RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO ED INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 5459;

rilevata la positività dell'articolo 17, in merito al quale occorrerebbe, peraltro, specificare che tra i principi e i criteri direttivi cui dovranno essere informati i decreti legislativi in materia di lavoro notturno si tenga conto della particolare condizione delle donne e che per queste ultime si preveda che la facoltà di rifiutarsi di prestare lavoro notturno possa estendersi a situazioni ulteriori rispetto all'accertamento dello stato di gravidanza;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 7, si sottolinea l'opportunità di modificare tale disposizione, nel senso di prevedere che il Governo è autorizzato a emanare testi unici innovativi delle discipline legislative dettate in attuazione di deleghe conferite con il disegno di legge in esame per il recepimento di direttive comunitarie, cogliendo in tal modo l'occasione – fornita dallo strumento delle leggi comunitarie – di un più generale riordino normativo, tanto più necessario per le discipline di materie interessate da continue modifiche della normativa comunitaria;

2) all'articolo 10, comma 1, capoverso comma 3, lettera *c)*, si segnala l'opportunità di chiarire – per esigenze di migliore formulazione del testo – il significato dell'espressione « in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa », specificando eventualmente che uno dei motivi dell'omesso inserimento di direttive nel disegno di legge comunitaria è l'eccessiva distanza temporale tra il termine di recepimento della direttiva e il termine previsto per l'esercizio della delega;

3) all'articolo 13, occorrerebbe specificare se l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 8 della legge n. 86 del 1989 (e la conseguente soppressione dell'allegato D) abbia effetto soltanto a partire dal successivo disegno di legge comunitaria, considerato che il disegno di legge in esame continua a recare, in apposito allegato, l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa.

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1998 »;

considerato che la direttiva 95/46/CE, sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, è stata recepita dalla legge n. 675 del 1996, la cui disciplina, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 676, può essere integrata e modificata con decreti legislativi da emanarsi entro il termine del 31 luglio 1999, prorogato dalla legge n. 344 del 1998;

rilevato che legge n. 344 del 1998, sul differimento del termine per l'esercizio della delega in materia di trattamento di dati personali, stabilisce che i decreti legislativi sono emanati sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati legge n. 676 del 1996, previo il parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia, da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione;

auspicato il ricorso alla sanzione penale quale strumento di natura eccezionale e residuale (rispetto ad altri strumenti di prevenzione e repressione delle condotte illecite) da applicare solamente qualora gli altri tipi di sanzione non siano sufficienti ad esplicare la propria funzione;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

appare necessario prevedere, per gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione della direttiva 95/46/CE, la trasmissione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, perché su di essi sia espresso, ai sensi dell'articolo 1, della legge n. 344 del 1998, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia;

all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, sia precisato che la previsione di sanzioni penali sia limitata solo in casi eccezionali in cui la sanzione amministrativa non sia in alcun modo idonea ad assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi;

all'articolo 5, si esprime perplessità in merito alla previsione di porre oneri relativi ai controlli a carico del soggetto controllato, anche quando non sia riscontrata alcuna irregolarità.

EMENDAMENTO APPROVATO DALLA II COMMISSIONE

ARTICOLO 1.

All'allegato A, di cui all'articolo 1, comma 1, eliminare il primo capoverso (relativo alla direttiva 95/46/CE).

Conseguentemente, all'allegato B, di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, inserire il seguente capoverso: 95/46/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato per quanto di competenza il disegno di legge,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

ritenendo che l'articolo 2, comma 1, lettera d), allorquando richiede il rispetto dell'articolo 11-*ter*, comma 2, della legge n. 468 del 1978, come modificata dalla legge n. 362 del 1988, deve interpretarsi nel senso che sia previsto il coinvolgimento anche delle Commissioni bilancio in sede di espressione dei pareri parlamentari sugli schemi dei decreti legislativi attuativi delle direttive indicate nell'allegato B, al fine di consentire una verifica in sede parlamentare sui contenuti delle relazioni tecniche relative alla quantificazione degli oneri che accompagnino tali schemi di decreto legislativo; ed osservando che, nel caso in cui la Commissione di merito ritenesse invece non fondata tale interpretazione, appare opportuno che la Commissione stessa valuti l'opportunità di modificare l'articolo 1, comma 3, prevedendo esplicitamente la previa espressione del parere non solo delle Commissioni parlamentari competenti per materia, ma anche di quelle competenti per le conseguenze di carattere finanziario.

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE

(FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 5459,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nell'elenco di cui all'allegato B la direttiva 97/95/CE, attualmente inserita nell'elenco di cui all'allegato A.

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 5459 « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1998 »;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 5459 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1998);

premesso che:

l'articolo 8 del disegno di legge reca disposizioni finalizzate alla semplificazione degli adempimenti per i voli da e verso Paesi dell'Unione europea, in connessione con l'applicazione dell'accordo di Schengen sulla libera circolazione dei cittadini;

l'articolo 18 stabilisce i criteri ai quali dovrà uniformarsi l'attuazione della direttiva 96/48/CE relativa all'intermodalità del sistema ferroviario europeo ad alta velocità;

ai sensi dell'articolo 1 saranno attuate con decreto legislativo le direttive:

a) 97/70/CE e 98/18/CE, in materia di sicurezza della navigazione marittima;

b) 96/35/CE che istituisce la figura del consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose effettuati su strada, ferrovia e via navigabile;

c) 97/67/CE che detta regole per lo sviluppo e miglioramento per la qualità dei servizi postali ai fini dell'unificazione e di una graduale e progressiva liberalizzazione del mercato dei servizi postali medesimi;

ai sensi dell'articolo 4 saranno attuate mediante regolamento ministeriale o atto amministrativo, fra l'altro, le direttive;

1) 98/12/CE, 98/14/CE e 97/24/CE, in materia di caratteristiche tecniche di veicoli a motore;

2) 97/34/CE, 98/25/CE e 98/41/CE, volte a migliorare la sicurezza dei trasporti marittimi;

3) 98/55/CE, in materia di requisiti delle navi che trasportano merci pericolose o inquinanti;

4) 97/5 1/CE, che adegua la precedente normativa al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni;

5) 98/10/CE, per la fornitura di una rete aperta alla telefonia vocale e di un servizio universale di telecomunicazioni;

6) 98/20/CE, sui limiti all'utilizzazione di taluni tipi di aerei a reazione subsonici civili;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

a) che sia data tempestiva attuazione alle direttive comunitarie in materia di sicurezza della navigazione;

b) che la direttiva 97/67/CE, di cui all'allegato B, sia trasposta nell'ordinamento interno evitando sovrapposizioni e duplicazioni con riferimento a quanto previsto dalla presente legge e dal disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica 1999. In tale prospettiva emerge la estrema urgenza con la quale il Ministero delle comunicazioni deve attivarsi, coinvolgendo la Commissione di merito, per il rispetto della scadenza del 9 febbraio 1999 per il recepimento della direttiva europea, di grande importanza per l'assetto e le prospettive del settore postale in Italia;

c) che l'interoperabilità sia realizzata attraverso la piena integrazione della rete con i nodi.

RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 5459 per le parti di propria competenza,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con il seguente emendamento:

All'articolo 1, comma 1, allegato A, sopprimere i capoversi riferiti alle seguenti direttive ed aggiungerli al medesimo articolo, commi 1 e 3, allegato B:

97/55/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 1997, che modifica la direttiva 84/450/CEE relativa ala pubblicità ingannevole, al fine di includervi la pubblicità comparativa;

98/6/CE: direttiva del parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 5459 « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1998 »,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con gli emendamenti allegati.

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA XI COMMISSIONE

ARTICOLO 17.

Al comma 1, capoverso 2, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

« *d)* dalla lavoratrice o dal lavoratore con età superiore a 55 anni ».

Al comma 2, lettera d), *dopo la parola:* « lavoratori », *inserire le seguenti:* « e lavoratrici ».

Al comma 2, lettera e), *dopo la parola:* « lavoratori », *inserire le seguenti:* « e lavoratrici ».

ARTICOLO 19.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 2. Sullo schema dei provvedimenti di cui al comma 1, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, sono sentiti l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e l'Istituto superiore di sanità ».

All'Allegato B, sopprimere la seguente direttiva: 96/34/CE: direttiva del Consiglio del 3 luglio 1996, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.

RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge recante: « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea legge comunitaria 1998 »;

considerati in particolare l'articolo 14 che prevede modifiche alle procedure relative al trattamento di materiali nella fabbricazione di alimenti per animali e l'articolo 19 che delega il Governo ad emanare decreti legislativi per garantire l'attuazione della direttiva 96/29EURATOM in materia di protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti;

valutato che gli allegati A (direttive da attuare mediante delega), B (deleghe al Governo con richiesta di parere parlamentare), C (attuazione in via regolamentare), D (attuazione in via amministrativa) contengono numerosi provvedimenti di propria competenza relativi alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro quali l'esposizione a radiazioni ionizzanti, ad agenti cancerogeni, ad agenti chimici e la protezione radiologica delle persone soggette a trattamenti sanitari; la libera circolazione e le norme sanitarie e i controlli dei prodotti alimentari di origine animale, l'importazione di animali con i relativi controlli veterinari, l'uso di additivi per l'alimentazine animale, norme sanitarie applicabili alla commercializzazione dei molluschi bivalvi; l'adeguamento della legislazione relativa all'etichettatura dei prodotti cosmetici;

considerata la necessità e l'urgenza di una maggiore tutela della salute collettiva attraverso l'adeguamento delle norme alla legislazione comunitaria

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

sottolineando la necessità che all'articolo 20, comma 1, lettera *a)*, sia stabilito che le etichette dei prodotti alimentari debbano obbligatoriamente indicare la presenza di prodotti geneticamente manipolati e di tutti gli ingredienti.

EMENDAMENTO APPROVATO DALLA XII COMMISSIONE

ARTICOLO 20.

Al comma 1, letta a), *sostituire le parole:* possono essere *con la seguente:* sono; *sopprimere la parola:* eventuali; *dopo la parola:* utilizzazione *inserire le seguenti:* tutti gli ingredienti e la eventuale presenza di prodotti geneticamente manipolati.

RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE

(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge comunitaria 1998;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

a condizione che vengano recepiti gli emendamenti approvati alla Commissione, trasmessi in allegato.

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA XIII COMMISSIONE

ARTICOLO 1.

Al comma 1, nell'allegato A, sopprimere la seguente direttiva:

97/4/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, che modifica la direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni dei Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità.

Conseguentemente, inserire la medesima direttiva nell'allegato B.

ARTICOLO 15.

Al comma 1, al capoverso, dopo le parole: siano trasportati *inserire le seguenti:* , preferibilmente in treno,.

ARTICOLO 20.

Al comma 1, lettera a), *all'alinea, dopo le parole:* e della sanità *inserire le seguenti:* entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Al comma 1, lettera a), *all'alinea, sostituire le parole da:* possono essere *a:* utilizzazione *con le seguenti:* sono stabilite le specifiche merceologie e le indicazioni di utilizzazione, con riferimento a tutti gli ingredienti.

Al comma 1, lettera a), *n. 2), sopprimere le parole:* in maniera sostanziale.

Al comma 1, lettera b), *sopprimere la parola:* anche.

Al comma 1, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

b-bis) prevedere l'obbligo di dichiarare in etichetta l'uso di sostanze o prodotti transgenici;.

Al comma 1, lettera c), *secondo periodo, sostituire la parola:* potrà *con la seguente:* dovrà.

Al comma 1, lettera c), *secondo periodo, dopo le parole:* non conforme *inserire le seguenti:* o comunque non del tutto rispondente alla essenza del prodotto naturale di base.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

PAGINA BIANCA

Il Comitato per la legislazione,

rilevato che, come già avvenuto in occasione di precedenti leggi comunitarie, anche per la legge comunitaria 1998 il prolungamento dell'iter di esame ha comportato un ritardo che ha causato lo « slittamento » del provvedimento all'anno successivo rispetto a quello di riferimento, con conseguente necessità di connotare con caratteri di urgenza l'adozione del disegno di legge in esame, anche in considerazione del fatto che alcune direttive da recepire mediante delega legislativa sono state emanate addirittura nel 1995;

considerato che il disegno di legge in esame, come già accaduto in passato, non detta soltanto disposizioni dirette al conseguimento degli obiettivi fissati dalla legge generale sulla cui base esso è adottato (legge 9 marzo 1989, n. 86), ma modifica esso stesso tale ultima fonte, creando un continuo intreccio tra legge generale e legge comunitaria;

rilevato altresì che il disegno di legge in esame dispone una serie di modifiche alla legislazione statale vigente che non appaiono di diretta attuazione di norme comunitarie, senza che siano indicate le finalità dell'intervento normativo proposto;

sottolineato come deleghe di carattere ampio e generale per l'attuazione delle direttive comunitarie, come quelle di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame, pongono la necessità di una sempre più precisa definizione dei principi e criteri direttivi delle deleghe medesime;

auspicando pertanto che sia possibile giungere, in futuro, ad un disegno di legge comunitaria che abbia un contenuto più organico e corrispondente ai principi della citata legge 9 marzo 1989, n. 86, anche al fine di promuovere l'adozione di stabili criteri di metodo per la legislazione comunitaria,

ha espresso

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, relative all'efficacia del testo per la semplificazione ed il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, nonché all'articolo 6, è necessario garantire un'esatta definizione dei criteri di delega per l'adozione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative, anche alla luce dei moniti espressi in recenti sentenze della Corte costituzionale, che ha invitato il legislatore, per quanto riguarda il ricorso alla sanzione penale, ad adottare criteri configurati in modo più preciso;

all'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, si prevede che il Governo tenga conto, nell'esercizio della delega, anche delle eventuali modifi-

cazioni del diritto comunitario intervenute fino al momento dell'esercizio della delega Dato che la norma autorizza in sostanza il recepimento di disposizioni comunitarie ancora non esistenti nell'ordinamento, occorre una compiuta definizione dell'oggetto della delega, come richiesto dall'articolo 76 della Costituzione;

all'articolo 7, occorre precisare che attraverso i testi unici compilativi possono essere apportate soltanto le integrazioni e le modificazioni necessarie per garantire la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa nei limiti propri del coordinamento formale;

sia inoltre esplicitamente previsto che, in tutti i casi di decreti legislativi e di regolamenti da emanare in attuazione di direttive comunitarie, il parere parlamentare venga espresso soltanto dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge;

e con le seguenti osservazioni:

per quanto attiene all'efficacia del testo per la semplificazione ed il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 3, sembra congruo far iniziare il decorso del termine per l'espressione del parere non già dalla data di trasmissione dello schema, ma dalla data di ricezione dello schema medesimo da parte delle Camere, così come è previsto nel disegno di legge sulla semplificazione normativa per il 1998;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere la disposizione di cui all'articolo 1, comma 3, ultimo periodo, la quale sembra favorire un implicito differimento del termine di esercizio della delega, rimettendolo esclusivamente alla tempestività del Governo nella trasmissione degli atti alle Camere per il prescritto parere;

all'articolo 1, comma 4, vanno definiti, anche tramite rinvio ad altre disposizioni, i necessari criteri e principi direttivi per l'esercizio della delega ad emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi principali;

all'articolo 11, valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre una modifica all'articolo 17 della legge n. 400/1988, che, oltre a demandare l'attuazione dei regolamenti comunitari ai regolamenti governativi di attuazione (adottati ai sensi del comma 1, lettera *a)* dell'articolo 17 della legge n. 400/1988), consenta di provvedere all'attuazione dei regolamenti comunitari anche mediante regolamenti governativi di delegificazione (da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della medesima legge n. 400/1988), essendo tali ultimi regolamenti idonei a modificare, a differenza dei regolamenti di attuazione, materie che risultino disciplinate dalla legge ordinaria (sebbene non coperte da riserva assoluta di legge). Con tale modifica si dovrebbe anche prevedere che i commi 2 e 3 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 siano integrati nel senso di comprendere, tra le materie sottoposte alla potestà regolamentare autorizzata e ministeriale, anche le direttive comunitarie;

valuti la Commissione l'opportunità di prevedere l'espressione del parere parlamentare, non soltanto sugli schemi di decreti delegati di attuazione della direttiva 96/29/EURATOM, di cui all'articolo 19, ma anche sugli schemi di decreti legislativi di cui agli articoli 17, 18 e 20, per i quali, essendo dettagliatamente indicati i criteri di delega, sembrerebbe opportuno garantire l'esercizio del potere consultivo da parte delle competenti Commissioni parlamentari;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di stralciare dal testo l'articolo 17, nella parte in cui conferisce una delega al Governo per la disciplina del lavoro notturno, in quanto tale materia risulta attualmente all'esame del Parlamento in altra sede;

per quanto attiene alla chiarezza e alla proprietà della formulazione del testo:

appare più congruo inserire il contenuto degli articoli 8 e 9 all'interno del Capo II, che disciplina le disposizioni particolari di adempimento degli obblighi comunitari, piuttosto che al Capo I, relativo alle disposizioni generali;

in riferimento all'articolo 9, comma 3, che modifica il comma 6 dell'articolo 47 della legge comunitaria per il 1994 (legge 6 febbraio 1996, n. 52) stabilendo un nuovo termine per l'emanazione di decreti attuativi di disposizioni di recepimento di direttive comunitarie in materia di marcatura CE, sarebbe opportuno definire con chiarezza l'ambito di estensione e la decorrenza di applicazione della norma.

TESTO
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

ART. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e dei Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei ter-

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

ART. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).

Identico.

mini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

ART. 2.

(Criteri e princìpi direttivi generali della delega legislativa).

1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno, del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto con-

ART. 2.

(Criteri e princìpi direttivi generali della delega legislativa).

Identico.

giunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, delle specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonchè del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si provvederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) abolizione dei diritti speciali o esclusivi, con regime autorizzatorio a favore di terzi, in tutti i casi in cui il loro mantenimento ostacoli la prestazione, in regime di concorrenza, di servizi che formano oggetto di disciplina delle direttive per la cui attuazione è stata conferita la delega legislativa, o di servizi a questi connessi;

g) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

h) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Saranno inoltre osservate le competenze normative e amministrative conferite alle regioni con la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed i relativi decreti legislativi attuativi, nonché gli ambiti di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

2. Le disposizioni in materia di prescrizione di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, si applicano, ove già non previsto, a tutte le violazioni delle norme di recepimento di disposizioni comunitarie in materia di igiene sul lavoro, sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, per le quali è prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda.

ART. 3.

(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato).

1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco

ART. 3.

(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato).

Identico.

di cui all'allegato C con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi a princìpi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere *b), e), f), g)* e *h)* del comma 1 dell'articolo 2. 2. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 possono altresì, per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive che costituiscono modifica, aggiornamento o completamento delle direttive comprese nell'allegato C.

3. Ove le direttive cui essi danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo può prevedere nei regolamenti di cui al comma 1, per le fattispecie individuate dalle direttive stesse, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai princìpi stabiliti in materia dalla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 2.

ART. 4.

(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare o amministrativa).

1. L'allegato D elenca le direttive attuate o da attuare mediante regolamento ministeriale da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, o atto amministrativo, nel rispetto del termine indicato nelle direttive stesse. Resta fermo il disposto degli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. Le amministrazioni competenti informano costantemente la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie sulle fasi dei procedimenti connessi all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, possono inviare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il

ART. 4.

(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare o amministrativa).

Identico.

coordinamento delle politiche comunitarie proposte in merito al contenuto dei provvedimenti da emanare ai sensi del comma 1.

ART. 5.

(Oneri relativi a prestazioni e controlli).

1. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria.

ART. 5.

(Oneri relativi a prestazioni e controlli).

Identico.

ART. 6.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere con le modalità di cui all'articolo 1, comma 3, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle Comunità europee attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La delega è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*.

ART. 6.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).

Identico.

ART. 7.	ART. 7.
(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).	*(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).*
1. Il Governo è autorizzato ad emanare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici compilativi delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite con la presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, coordinando le norme legislative vigenti nelle stesse materie ed apportandovi le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento.	*Identico.*
ART. 8.	ART. 8.
(Ulteriore semplificazione degli adempimenti per i voli all'interno dell'Unione europea).	*(Ulteriore semplificazione degli adempimenti per i voli all'interno dell'Unione europea).*
1. Le parole del terzo comma dell'articolo 800 del codice della navigazione, da « , purché gli occupanti » fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: « . Se l'aeromobile è diretto in uno Stato membro che non abbia aderito o non abbia dato attuazione all'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388, gli occupanti debbono essere in possesso di documenti validi per l'espatrio; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo ».	*Identico.*
2. Le parole del terzo comma dell'articolo 805 del codice della navigazione, da « , purché gli occupanti » fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: « . Se l'aeromobile proviene da uno Stato membro che non abbia aderito o non abbia dato attuazione all'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388, gli occupanti debbono essere in possesso di documenti validi per l'ingresso in Italia; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo ».	
3. All'articolo 7-*bis* del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modifi-	

cazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, è aggiunto il seguente comma:

« 1-*bis*. La disposizione del comma 1 si applica anche per i voli aventi come destinazione, senza scalo intermedio, uno Stato che applichi l'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388, a condizione di reciprocità e purché non vi ostino gli Stati il cui spazio aereo venga attraversato ».

ART. 9.

(Disposizioni in materia di marcatura CE e modifiche all'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52).

1. Il comma 1 dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è sostituito dal seguente:

« *1.* Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, nonché quelle conseguenti alle procedure di riesame delle istanze presentate per le stesse finalità, sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea ».

2. Al comma 2 dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, tra la parola: « relative » e le parole: « all'autorizzazione » sono inserite le seguenti: « alle procedure finalizzate ».

3. Il comma 6 dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è sostituito dal seguente:

« *6.* I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza ».

ART. 9.

(Disposizioni in materia di marcatura CE e modifiche all'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52).

Identico.

4. Alle disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie che prevedono l'apposizione della marcatura CE si applica l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, come modificato dai commi 1, 2 e 3.

ART. 10.

(Modifiche della legge 9 marzo 1989, n. 86).

1. All'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, come modificato dalla legge 24 aprile 1998, n. 128, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« *3.* Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 2:

a) si riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;

b) si fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;

c) si dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa ».

2. L'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86, come modificato dalla legge 24 aprile 1998, n. 128, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. - *(Relazione annuale al Parlamento) - 1.* Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro competente per le politiche comunitarie presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi:

a) gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riferimento alle attività del Consiglio dell'Unione eu-

ART. 10.

(Modifiche della legge 9 marzo 1989, n. 86).

Identico.

ropea, alle questioni istituzionali, alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni ed agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione;

b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario con l'esposizione dei princìpi e delle linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori all'emanazione degli atti normativi comunitari e, in particolare, degli indirizzi del Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi riguardanti la stessa materia e su singoli atti normativi che rivestono rilievo di politica generale;

c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale e l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee per ciò che concerne l'Italia.

2. Nella relazione di cui al comma 1 sono chiaramente distinti i resoconti delle attività svolte e gli orientamenti che il Governo intende assumere per l'anno in corso ».

ART. 11.

(Integrazione dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400).

1. All'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché dei regolamenti comunitari ».

ART. 11.

(Integrazione dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400).

Identico.

ART. 12.

(Integrazioni al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281).

1. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dopo le parole: « venti giorni » sono inserite le se-

ART. 12.

(Integrazioni al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281).

Identico.

guenti: « ; decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere ».

2. All'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Decorso il termine di venti giorni dalla richiesta del parere, il disegno di legge è presentato al Parlamento anche in mancanza di tale parere ».

ART. 13.

(Abrogazioni).

1. Sono abrogati l'articolo 2, secondo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 871, nonché l'articolo 4, comma 8, e l'articolo 8 della legge 9 marzo 1989, n. 86.

ART. 13.

(Abrogazioni).

Identico.

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO, CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA

ART. 14.

(Integrazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508).

1. Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In particolare può imporre che il sangue venga mantenuto in contenitori adeguatamente refrigerati ».

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO, CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA

ART. 14.

(Integrazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508).

Identico.

ART. 15.

(Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194).

1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

« *d)* siano trasportati per il percorso meno urbanizzato più breve, nel rispetto

ART. 15.

(Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194).

Identico.

delle cautele prescritte in relazione alla natura del prodotto accompagnati dalla documentazione prevista dalle norme vigenti e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di controllo ».

ART. 16.

(Modifiche all'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128).

1. All'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunta la seguente lettera:

« *f-bis)* ai fini del calcolo dei requisiti minimi di fatturato previsti dalle lettere precedenti per la concessione del riconoscimento di organizzazioni di produttori e nel rispetto dei volumi minimi di produzione commercializzabile fissati negli allegati 1 e 2 del regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione, del 3 marzo 1997, si tiene conto del valore delle produzioni ortofrutticole allo stadio di prodotto trasformato. »;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Al fine di favorire i processi di aggregazione produttiva e commerciale dei produttori, nelle regioni dove la percentuale della produzione lorda vendibile ortofrutticola controllata dalle organizzazioni di produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 è inferiore al 35 per cento, in deroga a quanto previsto dal comma 2 si applicano i parametri minimi previsti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione, del 3 marzo 1997, relativamente al numero dei produttori ed al fatturato necessari al riconoscimento delle organizzazioni di produttori. »;

c) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tale regime non si applica nelle regioni dove ricorrono le condizioni previste dal comma 7 ».

ART. 16.

(Modifiche all'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128).

Identico.

ART. 17.

(Lavoro notturno).

1. Al fine di adeguare l'ordinamento nazionale alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 4 dicembre 1997, l'articolo 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. – *1.* È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

2. Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:

a) dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o alternativamente dal padre convivente con la stessa;

b) dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;

c) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ».

2. Fino all'approvazione della legge organica in materia di orario di lavoro, il Governo è delegato a emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di lavoro notturno, informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) assicurare che l'introduzione del lavoro notturno sia preceduta dalla consultazione delle parti sociali e dei lavoratori interessati, nonchè prevedere che la normativa si rivolga a tutti i lavoratori e le lavoratrici sia del settore privato che del settore pubblico, sulla base di accordo tra le parti sociali;

b) rinviare alla contrattazione collettiva la previsione che la prestazione di lavoro notturno determini una riduzione

ART. 17.

(Lavoro notturno).

Identico.

dell'orario di lavoro settimanale e mensile ed una maggiorazione retributiva;

c) prevedere che, sia nel settore manifatturiero che negli altri settori, sia nel settore privato che nel settore pubblico, al lavoro notturno siano adibiti con priorità assoluta i lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali;

d) prevedere che ulteriori limitazioni al lavoro notturno, nei confronti di lavoratori dipendenti, possano essere concordate in sede di contrattazione collettiva;

e) prevedere che l'introduzione del lavoro notturno sia accompagnata da procedure sulla sorveglianza sanitaria preventiva e periodica per accertare l'idoneità dei lavoratori interessati;

f) garantire, anche attraverso la contrattazione, il passaggio ad altre mansioni o altri ruoli diurni in caso di sopraggiunta inidoneità alla prestazione di lavoro notturno;

g) garantire l'informazione sui servizi per la prevenzione e la sicurezza, nonchè la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, per le lavorazioni che comportano rischi particolari.

3. Lo schema o gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 2 sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il parere entro trenta giorni.

ART. 18.

(Interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità, sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) stabilire le condizioni riguardanti il progetto, la costruzione, l'assetto e la ge-

ART. 18.

(Interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità: criteri di delega).

Identico.

stione delle infrastrutture e del materiale rotabile relativi alle linee ferroviarie italiane, nuove ed esistenti, inserite nella rete transeuropea ad alta velocità, affinché ne sia garantita l'interconnessione e l'interoperabilità con il sistema europeo ad alta velocità, anche quale condizione ai fini dell'accesso alla rete ferroviaria nazionale da parte delle ferrovie comunitarie; per dette linee deve essere fatta salva la coerenza dell'insieme della rete ferroviaria esistente sul territorio nazionale, nonché la validità economica delle disposizioni da adottare;

b) indicare gli eventuali casi particolari e le procedure per le richieste di deroga alle specifiche tecniche di interoperabilità (STI);

c) prevedere che nei documenti generali o nei capitolati di oneri propri di ogni appalto siano incluse le specifiche tecniche di interoperabilità;

d) prevedere che possano essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformità e dell'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità, o la procedura di verifica « CE » dei sottosistemi, uno o più organismi, aventi almeno i requisiti minimi previsti dall'allegato VII della direttiva 96/48/CE.

ART. 19.

(Protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori: criteri di delega).

1. Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per dare organica attuazione alla direttiva 96/29/EURATOM del Consiglio, del 13 maggio 1996, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definire le misure necessarie ad assicurare, in via generale, la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, nonchè le specifiche misure di protezione da attuare anche per le esposizioni a sorgenti naturali di radiazione e per gli in-

ART. 19.

(Protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori: criteri di delega).

Identico.

terventi di cui, rispettivamente, ai titoli VII e IX della direttiva 96/29/EURATOM;

b) individuare le altre pratiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *c)*, della direttiva 96/29/EURATOM, nonché le altre pratiche da sottoporre ad autorizzazione preventiva, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 96/29/EURATOM;

c) indicare le pratiche non soggette ad autorizzazione previste dall'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 96/29/EURATOM;

d) fissare i livelli di eliminazione per lo smaltimento, il riciclo o la riutilizzazione ai fini della deroga di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 96/29/EURATOM.

ART. 20.

(Etichettatura dei prodotti alimentari: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva 97/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri per le politiche agricole e della sanità, possono essere stabilite le eventuali specifiche merceologiche e le indicazioni di utilizzazione, nonchè la denominazione di vendita dei prodotti alimentari di un Paese membro, nei casi in cui la stessa:

1) non è disciplinata da disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o dagli usi;

2) designa, nel Paese di produzione, un prodotto che, dal punto di vista della composizione o della fabbricazione, si discosta in maniera sostanziale da quello conosciuto sotto tale denominazione nel Paese di commercializzazione, non garantendo una corretta informazione del consumatore;

ART. 20.

(Etichettatura dei prodotti alimentari: criteri di delega).

Identico.

b) prevedere anche l'uso della lingua italiana nelle indicazioni che devono essere riportate in etichetta;

c) prevedere la revisione del sistema sanzionatorio dell'intera materia che concerne la etichettatura dei prodotti alimentari, stabilendo, oltre all'introduzione di adeguate sanzioni amministrative pecuniarie, anche un riordino ed una armonizzazione di quelle già esistenti. Il riordino del sistema sanzionatorio nella materia dell'etichettatura dei prodotti alimentari potrà avvenire mediante l'introduzione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquecentomila e non superiore a lire venticinque milioni, precisandosi che ai fini della determinazione in concreto della sanzione si dovrà tenere conto del numero dei prodotti o delle loro porzioni aventi un'etichettatura non conforme, fermo restando il rispetto degli altri princìpi e criteri direttivi indicati all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*.

ALLEGATI

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ALLEGATO A
(Articolo 1, comma 1)

95/46/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

96/35/CE: direttiva del Consiglio, del 3 giugno 1996, relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose.

96/48/CE: direttiva del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità.

96/71/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.

97/4/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, che modifica la direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonchè la relativa pubblicità.

97/23/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione.

97/42/CE: direttiva del Consiglio, del 27 giugno 1997, che modifica per la prima volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

97/52/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1997, che modifica le direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione, rispettivamente, degli appalti pubblici di servizi, degli appalti pubblici di forniture e degli appalti pubblici di lavori.

97/55/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 1997, che modifica la direttiva 84/450/CEE relativa alla pubblicità ingannevole, al fine di includervi la pubblicità comparativa.

97/70/CE: direttiva del Consiglio, dell'11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ALLEGATO A

(Articolo 1, comma 1)

Identico.

(segue: testo approvato dal Senato delle Repubblica)

97/76/CE: direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1997, che modifica la direttiva 77/99/CEE e la direttiva 72/462/CEE per quanto riguarda le norme applicabili alle carni macinate, alle preparazioni di carni e a taluni altri prodotti di origine animale.

97/78/CE: direttiva del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i princìpi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità.

97/79/CE: direttiva del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che modifica le direttive 71/118/CEE, 72/462/CEE, 85/73/CEE, 91/67/CEE, 91/492/CEE, 91/493/CEE, 92/45/CEE e 92/118/CEE per quanto riguarda l'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità.

97/81/CE: direttiva del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.

98/4/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che modifica la direttiva 93/38/CEE che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni.

98/6/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori.

98/7/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che modifica la direttiva 87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo.

98/8/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi.

98/18/CE: direttiva del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.

98/24/CE: direttiva del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

98/29/CE: direttiva del Consiglio, del 7 maggio 1998, relativa all'armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per operazioni garantite a medio e a lungo termine.

(segue: testo della Commissione)

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ALLEGATO B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

96/29/EURATOM: direttiva del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

96/34/CE: direttiva del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.

97/43/EURATOM: direttiva del Consiglio, del 30 giugno 1997, riguardante la protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche e che abroga la direttiva 84/466/EURATOM.

97/67/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ALLEGATO B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

Identico.

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ALLEGATO C

(Articolo 3)

97/49/CE: direttiva della Commissione, del 29 luglio 1997, che modifica la direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

97/62/CE: direttiva del Consiglio, del 27 ottobre 1997, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

98/45/CE: direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1998, che modifica la direttiva 91/67/CEE che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ALLEGATO C

(Articolo 3)

Identico.

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ALLEGATO D
(Articolo 4)

92/94/CEE: direttiva del Consiglio, del 9 novembre 1982, che modifica la direttiva 75/273/CEE relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia).

93/23/CEE: direttiva del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di suini.

93/24/CEE: direttiva del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di bovini.

93/25/CEE: direttiva del Consiglio, del 1° giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di ovini e caprini.

97/24/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote.

97/34/CE: direttiva della Commissione, del 6 giugno 1997, che modifica la direttiva 93/75/CEE del Consiglio relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette ai porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti.

97/40/CE: direttiva del Consiglio, del 25 giugno 1997, che modifica la direttiva 93/113/CE relativa all'utilizzazione e alla commercializzazione degli enzimi, dei microorganismi e di loro preparati nell'alimentazione degli animali.

97/41/CE: direttiva del Consiglio, del 25 giugno 1997, che modifica le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, che fissano le quantità massime di residui rispettivamente sugli e negli ortofrutticoli, sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.

97/51/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 1997, che modifica le direttive del Consiglio 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ALLEGATO D

(Articolo 4)

Identico.

(segue: testo approvato dal Senato delle Repubblica)

97/54/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 1997, che modifica, per quanto riguarda la velocità massima per costruzione dei trattori agricoli o forestali a ruote, le direttive 74/150/CEE, 74/151/CEE, 74/152/CEE, 74/346/CEE, 74/347/CEE, 75/321/CEE, 75/322/CEE, 76/432/CEE, 76/763/CEE, 77/311/CEE, 77/537/CEE, 78/764/CEE, 78/933/CEE, 79/532/CEE, 79/533/CEE, 80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/415/CEE e 89/173/CEE del Consiglio.

97/56/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 1997, recante sedicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.

97/57/CE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1997, che definisce l'allegato VI della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

97/59/CE: direttiva della Commissione, del 7 ottobre 1997, che adatta al progresso tecnico la direttiva 90/679/CEE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

97/60/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1997, recante terza modifica della direttiva 88/344/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti.

97/61/CE: direttiva del Consiglio, del 20 ottobre 1997, che modifica l'allegato della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi.

97/64/CE: direttiva della Commissione, del 10 novembre 1997, che adegua per la quarta volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (oli per lampade).

97/65/CE: direttiva della Commissione, del 26 novembre 1997, recante terzo adattamento al progresso tecnico della direttiva 90/679/CEE del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro.

(segue: testo della Commissione)

(segue: testo approvato dal Senato delle Repubblica)

97/68/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro le emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali.

97/69/CE: direttiva della Commissione, del 5 dicembre 1997, recante ventitreesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.

97/71/CE: direttiva della Commissione, del 15 dicembre 1997, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.

97/72/CE: direttiva della Commissione, del 15 dicembre 1997, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

97/73/CE: direttiva della Commissione, del 15 dicembre 1997, recante iscrizione di una sostanza attiva (Imazalil) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio sull'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

97/77/CE: direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1997, che modifica le direttive 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE riguardanti le indagini statistiche da effettuare nei settori della produzione di suini, di bovini, di ovini e caprini.

98/3/CE: direttiva del Consiglio, del 15 gennaio 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/116/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi.

98/10/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale.

98/11/CE: direttiva della Commissione, del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico.

98/12/CE: direttiva della Commissione, del 27 gennaio 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 71/320/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi.

(segue: testo della Commissione)

(segue: testo approvato dal Senato delle Repubblica)

98/13/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 1998, relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento delle loro conformità.

98/14/CE: direttiva della Commissione, del 6 febbraio 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

98/16/CE: ventiduesima direttiva della Commissione, del 5 marzo 1998, che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

98/17/CE: direttiva della Commissione, dell'11 marzo 1998, che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità.

98/19/CE: direttiva della Commissione, del 18 marzo 1998, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.

98/20/CE: direttiva del Consiglio, del 30 marzo 1998, che modifica la direttiva 92/14/CEE sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988).

98/22/CE: direttiva della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi.

98/25/CE: direttiva del Consiglio, del 27 aprile 1998, che modifica la direttiva 95/21/CE, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo).

98/28/CE: direttiva della Commissione, del 29 aprile 1998, recante deroga a talune disposizioni della direttiva 93/43/CEE sull'igiene dei prodotti alimentari, con riguardo al trasporto via mare dello zucchero greggio.

98/38/CE: direttiva della Commissione, del 3 giugno 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/151/CEE del Consiglio relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote.

(segue: testo della Commissione)

(segue: testo approvato dal Senato delle Repubblica)

98/39/CE: direttiva della Commissione, del 5 giugno 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/321/CEE del Consiglio relativa al dispositivo di sterzo dei trattori agricoli o forestali a ruote.

98/40/CE: direttiva della Commissione, dell'8 giugno 1998, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/346/CEE del Consiglio relativa ai retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote.

98/41/CE: direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità.

98/51/CE: direttiva della Commissione, del 9 luglio 1998, che stabilisce alcune misure di applicazione della direttiva 95/69/CE del Consiglio che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali.

98/55/CE: direttiva del Consiglio, del 17 luglio 1998, che modifica la direttiva 93/75/CEE relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti.

98/60/CE: direttiva della Commissione, del 24 luglio 1998, che modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

(segue: testo della Commissione)

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-5459A
Lire 2100